



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Affari generali
e legali

Supporto organi

DECRETO RETTORALE

MP/AA

*Dati desumibili da registrazione a protocollo:
Numero Repertorio, Numero di Protocollo, Titolo,
Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti*

Oggetto: Decreto rettorale di modifica del Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività di ricerca, di consulenza e di formazione realizzate a seguito di finanziamenti esterni.

IL RETTORE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica", in particolare l'art. 66;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

RICHIAMATO il vigente "Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività di ricerca, di consulenza e di formazione realizzate a seguito di finanziamenti esterni" emanato con D.R. prot. n. 15944/I/003 del 28 luglio 2009 e modificato, da ultimo, con D.R. Rep. n. 653/2019 Prot. n. 163894/I/3 del 9 ottobre 2019;

RITENUTO opportuno dare ai Responsabili dei progetti la possibilità di ricomprendere, tra il personale che collabora all'esecuzione delle prestazioni, il personale titolare di assegno di ricerca, in quanto inquadrato con rapporto di lavoro parasubordinato, consentendogli la partecipazione alla ripartizione dei relativi proventi, purché il relativo contratto preveda espressamente la possibilità di svolgere attività in conto terzi nell'ambito di tematiche affini al proprio progetto di ricerca;

VISTE le delibere del Senato Accademico del 27.4.2022 e del CA del 28.4.2022 che, rispettivamente, hanno espresso parere favorevole ed approvato la modifica all'art. 4 - Compensi al personale - del "Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività di ricerca, di consulenza e di formazione realizzate a seguito di finanziamenti esterni" ed approvato la nuova versione modificata del testo del predetto Regolamento;

VISTO l'art. 13 dello Statuto che disciplina l'approvazione e emanazione dei Regolamenti di Ateneo e le loro modifiche;

D E C R E T A

Art. 1

E' emanata la modifica all'art. 4 "Compensi al personale" del **Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività di ricerca, di consulenza e di formazione realizzate a seguito di finanziamenti esterni**, come da delibera del Senato Accademico del 27.4.2022 e del Consiglio di Amministrazione del 28.4.2022.

Il Regolamento nella versione integrale modificata, approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, è allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

Art. 2

Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell'Università nella sezione "Albo di Ateneo" ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo la sua pubblicazione.



Art. 3

Il testo del predetto Regolamento nella versione integrale modificata è contestualmente pubblicato sul sito web dell'Università al seguente pagina: Università > Statuto e regolamenti> Regolamenti > Ricerca e prestazioni conto terzi.

Art. 4

Il modificato art. 4 del Regolamento è da intendersi esteso ai titolari dei contratti per assegni di ricerca in essere alla data del 28 aprile 2022 e a coloro che saranno chiamati a sottoscrivere i contratti in corso alla stessa data.

Bergamo, *come da registrazione di protocollo*

IL RETTORE
Prof. Sergio Cavalieri

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005)

A
All'Albo di Ateneo



REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA, DI CONSULENZA E DI FORMAZIONE REALIZZATE A SEGUITO DI FINANZIAMENTI ESTERNI

Articolo 1 - Finalità generali e scopi

1. Il presente Regolamento disciplina le attività svolte dall'Università degli Studi di Bergamo, per conto di committenti pubblici o privati, aventi ad oggetto:
 - prestazioni di ricerca pura o applicata effettuata in base a contratti o convenzioni;
 - prestazioni di consulenza concernenti studi a carattere monografico, formulazione di pareri su problemi tecnici o scientifici e attività progettuali;
 - prestazioni di didattica concernenti la progettazione, organizzazione ed esecuzione di corsi, seminari, cicli di conferenze, la predisposizione di materiale didattico e ogni altra attività che abbia per oggetto la didattica, non rientrante nei compiti istituzionali dell'Università;
 - analisi, prove e tarature, incluse quelle che prevedono una certificazione ufficiale dei risultati di esperienze e misure effettuate su materiali, apparecchi, manufatti e strutture, anche senza la formulazione di specifici pareri.
2. Il presente Regolamento si applica anche:
 - alle attività derivanti da progetti finanziati da Enti esterni, nazionali e internazionali, pubblici o privati;
 - ai contributi erogati da soggetti pubblici o privati per lo sviluppo di attività istituzionali;
 - ai rapporti interni all'Università, per attività di consulenza e per prestazioni a pagamento;
 - all'affidamento, tramite i Dipartimenti, Centri o altre strutture, di incarichi di consulenza da parte dell'Università a singoli dipendenti anche a tempo pieno, per attività da svolgere nell'esclusivo interesse dell'Ateneo nell'ambito delle proprie strutture universitarie. Quando la prestazione presupponga l'appartenenza ad un ordine professionale, l'incarico potrà essere affidato soltanto ad un dipendente iscritto all'albo o almeno incluso negli elenchi speciali.
3. Restano esclusi dall'ambito di applicazione del Regolamento i finanziamenti erogati dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e quelli erogati dagli Enti Pubblici di Ricerca.
4. I casi di dubbia qualificazione della natura dei finanziamenti saranno sottoposti alla valutazione del Consiglio di Amministrazione.
5. Sono parte integrante del presente Regolamento gli Allegati A, B, C, che costituiscono gli schemi per la determinazione, destinazione e ripartizione dei corrispettivi derivanti dallo svolgimento delle attività disciplinate dai successivi articoli.

Articolo 2 - Strutture e personale coinvolti

1. Le attività oggetto del presente Regolamento possono essere svolte dalle strutture universitarie e dal personale universitario in modo e in misura compatibile con i fini istituzionali dell'Università; i proventi relativi sono ripartiti con le modalità indicate nei successivi articoli.
2. La responsabilità di dette attività è affidata al personale docente e ricercatore, per le prestazioni di ricerca e di didattica; al personale docente, ricercatore o personale tecnico con qualifica non inferiore a quella di funzionario, per le prestazioni di consulenza e le analisi prove e tarature.
3. Se la prestazione prevede la collaborazione di personale di altra Università, anche straniera, sarà possibile avvalersene previa comunicazione all'Università di appartenenza: tale personale, al fine della liquidazione dei compensi, è equiparato al personale dell'Ateneo e considerato come collaboratore interno e non estraneo all'amministrazione.
4. Solo nel caso in cui parte dell'attività non possa essere svolta da personale della struttura interessata è consentito fare ricorso a soggetti estranei all'Amministrazione, limitatamente alla durata del contratto o convenzione o all'eventuale termine di utilizzo del contributo e nel rispetto delle norme in materia di conferimento di incarichi esterni.
5. L'importo massimo utilizzabile per il ricorso a soggetti estranei all'Università è determinato nella misura del 70% dell'ammontare globale del contratto, convenzione o contributo. Eventuali deroghe per motivate esigenze dovranno essere di volta in volta sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 3 - Penali

1. Qualora la prestazione preveda il pagamento di penali da parte dell'Università, queste saranno accettate solo se di valore definito.
2. Le eventuali penali graveranno sui fondi della struttura che effettua la prestazione, con rivalsa a carico del responsabile della prestazione a cui sia imputabile l'inadempienza, nel limite degli emolumenti di competenza.



Articolo 4 - Compensi al personale

1. Il personale docente, ricercatore, amministrativo e tecnico che collabora all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente regolamento è compensato entro i seguenti limiti, che comprendono gli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Amministrazione:
 - a) prestazione di ricerca: 70% del corrispettivo;
 - b) prestazione di consulenza: 84% del corrispettivo;
 - c) prestazione di didattica: 84% del corrispettivo;
 - d) prestazioni per analisi, prove e tarature: 55% del corrispettivo;
 - e) progetti finanziati da Enti esterni: una quota del residuo finale, a seguito del pagamento di tutte le spese, definita con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
2. Potrà partecipare alla ripartizione di proventi il personale già titolare di assegni di ricerca purché il relativo contratto preveda espressamente la possibilità di svolgere attività in conto terzi nell'ambito di tematiche affini al proprio progetto di ricerca. I bandi di selezione devono prevedere, a tal fine, che l'assegnista partecipi ad attività eseguite per conto terzi ai sensi dell'art. 66 del DPR 382/80 nell'ambito di tematiche affini al proprio progetto.
3. I compensi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività di cui al presente Regolamento, nel loro complessivo ammontare, non potranno superare per ciascun soggetto l'importo del 150% della retribuzione complessiva annua lorda.

Articolo 5 - Determinazione dei compensi

1. Le strutture attribuiscono i compensi in base alle qualifiche del personale ed all'impegno lavorativo.
2. La liquidazione dei compensi viene effettuata successivamente alla riscossione dei corrispettivi, salvo eventuali deroghe dovute ad obblighi contrattuali con il committente.
3. Il responsabile dell'attività compila, in relazione all'attività svolta, l'elenco del personale che ha collaborato, con l'indicazione dei tempi di impegno e dei relativi compensi.
4. Per il personale soggetto ad orario di servizio, l'impegno massimo di tempo dedicato durante detto orario al complesso delle attività di cui al precedente art. 1, non può superare, nell'arco di ciascun trimestre, il 25% delle ore effettive di servizio.

Articolo 6 - Modalità di svolgimento e deliberazione

1. Le prestazioni di ricerca, di consulenza e di didattica, sono svolte sulla base di convenzioni o di contratti, stipulati dal Responsabile della struttura (Direttore di Dipartimento/Centro).
2. I Contratti e le Convenzioni sono deliberati dal Consiglio della Struttura interessata che individua le persone coinvolte ed il responsabile della prestazione, su proposta del Direttore o di uno o più docenti. In caso di mancata approvazione, gli interessati possono richiedere l'approvazione al Consiglio di Amministrazione.
3. I contratti sono redatti sulla base degli schemi approvati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione; nel caso si discostino in termini sostanziali e non solo formali da tali schemi, dovranno essere sottoposti alla preventiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
4. Le prestazioni di analisi, prove e tarature sono svolte secondo tariffario definito dal Consiglio della Struttura interessata, nel rispetto di limiti minimi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7 - Prestazioni di ricerca

1. Le prestazioni di ricerca riguardano le attività di ricerca pura o applicata fornite sulla base di contratti.
2. Il corrispettivo da richiedere al Committente è determinato in base agli elementi indicati nell'Allegato A, che costituisce lo schema per la destinazione e la ripartizione dei corrispettivi di cui agli artt. 7, 8, 9.
3. La determinazione del corrispettivo della prestazione deve comunque tener conto dei tariffari vigenti presso gli enti locali e territoriali, dei tariffari vigenti presso gli ordini professionali, nonché dei prezzi di mercato praticati per le stesse prestazioni o per prestazioni similari.

Articolo 8 - Prestazioni di consulenza

1. Le prestazioni di consulenza riguardano la formulazione di studi monografici e di pareri su problemi tecnici e scientifici, pareri antinfortunistici, pareri su attività progettuali, collaudi ed ogni tipo di rapporto che per la sua natura non rientra nelle altre attività disciplinate dal presente Regolamento.
2. Il corrispettivo da richiedere al Committente è determinato in base agli elementi indicati nell'Allegato A, che costituisce lo schema per la destinazione e la ripartizione dei corrispettivi di cui agli artt. 7, 8, 9.
3. Eventuali analisi, prove e tarature che si rendessero necessarie nel corso della consulenza, formeranno oggetto di separata richiesta da parte del Committente alla stessa o ad altra struttura Universitaria, in applicazione delle norme del presente Regolamento.



4. Il Committente non potrà utilizzare il nome dell'Università degli Studi di Bergamo per scopi pubblicitari, anche se collegati all'oggetto della consulenza ed utilizzare i risultati della stessa, quali perizie di parte in vertenze di carattere legale, a meno che tale richiesta non sia espressamente inserita in contratto.
5. La richiesta di consulenza è indirizzata dal Committente al Rettore che individua le o le strutture interessate, trasferirà la richiesta alle stesse per la formalizzazione del rapporto.
6. Nel caso in cui il Committente abbia già individuato gli esperti, la richiesta compilata è indirizzata direttamente alle strutture cui gli stessi afferiscono.

Articolo 9 - Prestazioni di didattica

1. Le prestazioni di didattica riguardano la progettazione, l'organizzazione, l'esecuzione, su committenza esterna, di corsi, seminari, cicli di conferenze, la preparazione di materiale didattico e comunque ogni attività che abbia per oggetto la didattica, purché non rientrante nei compiti propri delle attività istituzionali.
2. Tali prestazioni non rientrano tra quelle che concorrono a determinare gli impegni istituzionali dei docenti interessati.
3. Il corrispettivo da richiedere al Committente è determinato in base agli elementi indicati nell'Allegato A, che costituisce lo schema per la destinazione e la ripartizione dei corrispettivi di cui agli artt. 7, 8, 9.

Articolo 10 - Quota di prelievo sui proventi derivanti da prestazioni di ricerca, consulenza e didattica

1. Sui proventi di cui agli artt. 7, 8 e 9 del presente Regolamento, l'Università opera una trattenuta pari al 16% del corrispettivo, al netto di un massimo del 30% dello stesso corrispettivo per eventuali quote destinate ad investimenti per attrezzature scientifiche. Tale trattenuta sarà ripartita come segue:
 - Bilancio Unico di Ateneo (B.U.A.) come contributo alle spese generali e per iniziative di supporto alla ricerca e per servizi agli studenti: 4%
 - Fondo Comune di Ateneo (F.C.A.): 12%
2. Tale trattenuta non si applica alle attività previste all'art. 1, comma 2 ed ai rapporti di subcontratto con Enti pubblici di importo uguale o superiore al 30% dell'importo totale del contratto. Tali rapporti di sub-contratto sono da definirsi in sede di stipulazione del contratto originario; qualora fossero, invece, definiti successivamente non potranno usufruire dell'agevolazione disposta al presente comma.

Articolo 11 - Prestazioni per analisi, prove e tarature

1. Si intendono per analisi, prove e tarature, le prestazioni tecniche, incluse quelle che prevedono una certificazione ufficiale dei risultati, consistenti in esperienze o in misure effettuate su materiali, apparecchi, manufatti e strutture di interesse del Committente.
2. Il corrispettivo da richiedere al Committente è determinato dalla somma delle tariffe per ogni singola prestazione, stabilite dal tariffario di cui all'art.6 e dalle eventuali ulteriori spese documentabili.
3. La tariffa è determinata tenendo conto degli elementi indicati nell'Allegato B, sulla base del quale si procede alla destinazione e ripartizione dei corrispettivi.
4. Sui proventi di cui al presente articolo l'Università opera una trattenuta compresa tra l'8% e il 14% del corrispettivo per il Bilancio Unico di Ateneo (B.U.A.) come contributo alle spese generali e per iniziative di supporto alla ricerca e per servizi agli studenti ed una trattenuta pari al 12% del corrispettivo per il Fondo Comune di Ateneo (F.C.A.).

Articolo 12 - Disciplina della proprietà intellettuale

1. Per la disciplina della proprietà intellettuale conseguita nell'ambito delle prestazioni di ricerca e di consulenza di cui agli artt. 7 e 8 si rinvia all'art. 14 del Regolamento Brevetti di Ateneo. Per la ripartizione di proventi derivanti a qualsiasi titolo dalla valorizzazione o sfruttamento della proprietà intellettuale inerente le prestazioni stesse, si rinvia all'art. 13 del Regolamento Brevetti di Ateneo.
2. Laddove l'oggetto di un'attività di didattica commissionata di cui all'art. 9 fosse il conseguimento di diritti di proprietà intellettuale commercialmente/industrialmente sfruttabili, ovvero dalla stessa derivassero diritti di proprietà intellettuale frutto dell'attività non dovuta, per la disciplina dei diritti e la ripartizione dei proventi derivanti dallo sfruttamento dei diritti stessi si rinvia ai principi e alle disposizioni del Regolamento Brevetti di Ateneo, per quanto compatibili.
3. Per la cessione di risultati di ricerca non derivanti dalle attività di cui agli artt. 7, 8 e 9 del presente Regolamento e per la cessione di eventuale pre-existing know how, si applicano le disposizioni dell'art. 15 del Regolamento Brevetti di Ateneo.
4. Per la disciplina della proprietà intellettuale conseguita nell'ambito delle attività di cui ai successivi artt. 13 e 15, si rinvia all'art. 15 del Regolamento Brevetti di Ateneo. Per la ripartizione di proventi derivanti a qualsiasi titolo dalla valorizzazione o sfruttamento della proprietà intellettuale inerente le attività stesse, si rinvia all'art.



13 del Regolamento Brevetti medesimo. Nei casi di cui all'art. 15 del presente Regolamento è fatta salva una disciplina diversa imposta dall'Ente finanziatore.

Articolo 13 - Contributi di ricerca

1. Si intendono per contributi di ricerca le somme erogate da un soggetto pubblico o privato a Strutture dell'Ateneo, per lo sviluppo di attività scientifiche istituzionali.
2. Gli unici vincoli ammessi per l'accettazione di detti contributi possono essere:
 - fornire al soggetto contribuente un rapporto finale sulla ricerca;
 - nominare il soggetto contribuente quale finanziatore della ricerca nelle pubblicazioni che ne esponano i risultati.
3. Il soggetto che intende erogare un contributo all'Università dovrà manifestare tale volontà o sottoponendo uno schema contrattuale o semplicemente con lettera d'intenti nella quale siano precisati:
 - indicazioni dello scopo del contributo e della struttura alla quale si vuole devolvere lo stesso;
 - eventuali obblighi dell'Università degli Studi di Bergamo, tenendo presente i limiti in tal senso previsti dal II comma del presente articolo;
 - indicazione esplicita della Facoltà da parte dell'Università di pubblicare i risultati della ricerca a cui si contribuisce finanziariamente, senza alcun vincolo.
4. L'Università o la Struttura esprimeranno la volontà di accettare il contributo o con la stipula del contratto o con l'invio di una comunicazione.
5. La destinazione e la ripartizione del contributo deve essere effettuata sulla base dello schema riportato nell'Allegato C.
6. Per la realizzazione di progetti di ricerca finanziati con contributi esterni potranno essere conferiti incarichi a docenti e ricercatori ai sensi dell'art. 1, comma 2, del presente Regolamento.

Articolo 14 - Quota di prelievo sui contributi di ricerca

1. Sui proventi di cui all'art. 13 del presente Regolamento, l'Università opera una trattenuta pari al 10% del corrispettivo, al netto di un massimo del 30% dello stesso per eventuali quote destinate ad investimenti per attrezzature scientifiche, di cui il 5% va al Bilancio Unico di Ateneo come contributo alle spese generali e per iniziative di supporto alla ricerca e per servizi agli studenti e il 5% al Fondo Comune di Ateneo.
2. I prelievi di cui al comma 1. sono sempre applicati, salvo che sia vietato esplicitamente o non consentito dalla metodologia di rendicontazione o dal soggetto finanziatore.

Articolo 15 - Progetti finanziati da Enti esterni, nazionali ed internazionali, pubblici o privati

1. Rientrano in questa tipologia le attività concernenti la realizzazione di progetti finanziati, a seguito di bando, da soggetti esterni, nazionali e internazionali, pubblici o privati (es. Unione Europea, Regione Lombardia, Fondazioni ecc.).
2. Nella elaborazione del piano finanziario di detti progetti dovrà essere prevista una quota di spese generali in relazione ai costi di struttura (personale, spazi, utenze, ecc.).
3. A seguito della conclusione del progetto, dell'approvazione del rendiconto da parte dell'Ente finanziatore nonché dell'incasso del relativo importo a saldo, il residuo rispetto alle spese dirette sostenute verrà ripartito tra bilancio dell'Università, bilancio della struttura di ricerca, personale docente e tecnico amministrativo con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
4. Con riferimento ai progetti di ricerca europei, viene destinata al Fondo comune di Ateneo una quota pari al 10% del residuo rispetto alle spese sostenute.

Articolo 16 - Residui

1. La differenza tra le spese preventivate e quelle minori effettivamente sostenute, nonché gli utili residui che dovessero risultare a seguito dell'applicazione della ripartizione di cui ai precedenti articoli, devono essere destinate alla struttura che ha eseguito la prestazione per spese correnti, in conto capitale o per spese di ricerca.

Articolo 17 - Fondo Comune di Ateneo

1. L'importo collocato al Fondo Comune di Ateneo dovrà essere distribuito tra il personale tecnico-amministrativo, compreso il personale della categoria EP, con esclusione dei Dirigenti.
2. Il personale tecnico-amministrativo che collabora direttamente nella realizzazione dei progetti e che percepirà i compensi di cui all'art. 4 del presente Regolamento, non parteciperà alla suddivisione degli importi del Fondo Comune di Ateneo.



Articolo 18 - Norme finali e transitorie

1. Tutti i limiti di importo previsti dal presente Regolamento, espressi in cifre assolute o in percentuale, potranno essere periodicamente modificati con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo accordo con le rappresentanze sindacali per quanto di loro competenza.
2. I Direttori delle Strutture dovranno accertare la compatibilità dello svolgimento delle prestazioni per conto terzi con l'assolvimento dei compiti istituzionali del personale della struttura.
3. Copia di tutti i contratti/convenzioni stipulati deve essere inviata entro 30 giorni dalla stipulazione al competente ufficio dell'Amministrazione centrale, ai fini della gestione di un archivio dei contratti e delle convenzioni stipulati.